

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 16 dicembre 2009, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa dei senatori Berselli, Mugnai, Poli Bortone,
Mazzatorta, Li Gotti, D'Alia e Casson:*

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione ovvero di sentenza irrevocabile di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile

prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale».

2. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione.

IL PRESIDENTE